

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO

EX ART. 8 QUINTIQUES D. LGS. N. 502/1992 PER IL BIENNIO 2018-2019

tra

l'ASL CN1, con sede legale in Cuneo, via Carlo Boggio 12, (C.F. 01128930045),
rappresentata dal Responsabile della SS Medicina Specialistica
Ambulatoriale e Privato Accreditato Dr Siciliano Giovanni, autorizzato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14.06.2017,
successivamente nominata "Azienda Sanitaria" o "ASL"

e

la Società "PASTEUR Srl", con sede legale in Cuneo, Corso Giolitti 21, (CF/PI
00296110042), titolare della struttura con sede operativa in Cuneo Corso
Giolitti 21, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del
contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore",
rappresentata dal Dr Trucco Fabiano nella qualità di Amministratore, con
titolo di legale rappresentanza.


Richiamato il contratto tra le medesime stipulato in data 02.08.2018,
approvato con Determinazione del Responsabile della SS Medicina
Specialistica Ambulatoriale e Privato Accreditato n. 1292 del 30.07.2018.


Dato atto che la Direzione Regionale alla Sanità, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3 del richiamato contratto, ha definito i valori di riferimento per
la contrattazione 2019 con determinazione dirigenziale n. 272 del 16 aprile
2019.

Con il presente atto le parti integrano il richiamato contratto.

Articolo 1 – Valori di riferimento per il 2019.

1. Per il 2019 sono assegnati all'Erogatore i seguenti valori di riferimento





per la produzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale :

a) residenti in regione (stranieri compresi) €. **23.740,00**;

b) residenti fuori regione €. **66,00**.

2. I suddetti valori di riferimento sono assegnati facendo salve le eventuali modificazioni che la Regione dovesse comunque apportare alla citata determinazione dirigenziale n. 272 del 16.04.2019.

Articolo 2 – Prestazioni protette

1. In relazione ai valori di riferimento 2019, sono individuate le prestazioni protette precisate nell'allegato A).


Articolo 3 – Tetto di spesa 2019 per prestazioni contrattate per recupero della mobilità passiva.

1. Ai fini del recupero della mobilità passiva, per l'incremento rispetto al precedente anno della produzione di prestazioni definite sulla base degli indirizzi regionali (DGR n. 37-7057 del 14.6.2018 e DGR n. 82-8234 del 20.12.2018) nell'apposita sezione dell'allegato A), si assegna un tetto di spesa di €. //

Articolo 4 – Tetto di spesa 2019 per prestazioni contrattate per la riduzione dei tempi d'attesa.

1. Ai fini della riduzione dei tempi d'attesa, l'Erogatore si impegna a somministrare le prestazioni indicate nell'apposita sezione dell'allegato A) in incremento rispetto ai più alti valori tra produzione delle medesime prestazioni erogate nel 2017 (al netto degli abbattimenti conseguenti agli ordinari controlli di tempestività, di pre-valorizzazione e di post-valorizzazione) o valore delle prestazioni protette negoziato nel 2019.

2. Qualora alcune delle prestazioni incluse nell'apposita sezione




dell'allegato A) risultino pure contrattate ai fini del recupero della mobilità passiva (articolo 3, comma 7 e allegato C) del contratto originario opp. apposita sezione dell'allegato A), queste ultime dovranno considerarsi contrattate per il 2019 in incremento rispetto ai volumi delle medesime prodotte nel 2018 aumentate di quelle comprese nell'apposita sezione dell'allegato A)

3. Per gli incrementi di erogazione delle prestazioni comprese nell'apposita sezione dell'allegato A) si assume un tetto massimo di spesa/produzione 2019 pari a € //.

Articolo 5 – Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini della riduzione dei tempi d'attesa.

1. Gli incrementi di produzione, in termini di valore rispetto al 2017, di prestazioni contrattate ai fini della riduzione dei tempi d'attesa saranno separatamente remunerati, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato. I riscontri necessari al riconoscimento economico saranno effettuati prima di quelli finalizzati alla remunerazione delle prestazioni contrattate per recupero della mobilità passiva.

2. Il 5. dell'allegato D al contratto è sostituito dal seguente "5. Vengono individuate le prestazioni contrattate ai fini della riduzione dei tempi d'attesa e quindi valorizzati - entro il valore complessivo specificamente contrattato - gli incrementi di valore sulla produzione 2017. Le prestazioni valorizzate vengono escluse dai successivi calcoli e il corrispondente valore sarà infine aggiunto a quello risultante post regressione. Vengono individuate le prestazioni contrattate per il recupero della mobilità passiva e quindi valorizzati - entro il valore



complessivo specificamente contrattato (compensando di ricovero e ambulatorio) - gli incrementi di valore sul precedente anno, compensando ricovero ed ambulatorio. Le prestazioni valorizzate vengono escluse dai successivi calcoli e il corrispondente valore sarà infine aggiunto a quello risultante post regressione”.


Li, 09 LUG. 2019

Per l'ASL CN1

Dr SICILIANO Giovanni

Per la Struttura

Dr TRUCCO Fabiano



Allegato A) PRESTAZIONI CONTRATTATE

Assunto a riferimento il case mix del precedente anno, l'ASL richiede le seguenti prestazioni che, se realizzate, saranno escluse dall'eventuale regressione economica.

PRESTAZIONI PROTETTE *

Cod./DRG	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	ASL DI RESIDENZA	N. PRESTAZIONI	VALORE TARIFFARIO	VALORE PROTETTO
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
TOTALE AMBULATORIO					/

* Importi complessivi massimi entro il 30% dei valori contrattati per ciascun setting assistenziale. Per importi eccedenti il limite saranno considerate non protette le prestazioni indicate per ultime)

PRESTAZIONI CONTRATTATE PER RECUPERO DELLA MOBILITÀ PASSIVA *

DRG/COD.	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	ASL RESIDENZA	PRODUZIONE 2018	PRODUZIONE 2019 ATTESA *	VALORE INCREMENTO *
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
TOTALE AMBULATORIO *					/

* con possibilità di compensazione

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CONTRATTATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI

TEMPI D'ATTESA

Cod.	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	ASL RESIDENZA	Val. Prod. 2017 o protetto 2019 se superiore	Val. Prod. 2019 atteso *	Valore incremento
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

* escluso recupero della mobilità passiva

